

Circolare Notiziario (versione breve) n. 08-09/2020

30 settembre 2020

ISSN 2465-3543

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Superbonus 110%](#)
- ♦ [Nuova rivalutazione dei beni d'impresa](#)
- ♦ [Check list esterometro](#)
- ♦ [Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 28.02.2021](#)
- ♦ [Versamento imposta di bollo su fattura elettronica](#)
- ♦ [Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica](#)
- ♦ [Pec obbligatoria per imprese](#)

Pag. 2

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10



♦ [Principali adempimenti mese di ottobre 2020](#)

Pag. 11



[In evidenza](#)

PROROGA STATO DI EMERGENZA E DURC ONLINE

- L'Inail ha comunicato che i documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31.01 e il 31.07 sono prorogati fino al 29.10.2020.



Superbonus 110%

Il decreto Rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle **spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all'85% delle spese spettanti per gli interventi di:**

- **recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus);**
- **riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).**

Altra importante novità è la **possibilità generalizzata** di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di **sconto** dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la **cessione** del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Trattandosi di una normativa di particolare fervore, **in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni**, ai fini dell'esercizio dell'opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:

- **il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai CAF;
- **la asseverazione tecnica** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che certifichi **il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.**

Tavola n. 1

Interventi ammessi al Superbonus

Tipo di intervento	Detrazione massima	
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.	Edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti.	€ 50.000.
	Edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.	€ 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
	Edifici composti Da più di 8 unità Immobiliari.	€ 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici.
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari.	Edifici composti fino a 8 unità immobiliari.	€ 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
	Edifici composti da più di 8 unità immobiliari.	€ 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7.11.2017, n.186. Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa.	€ 30.000	

**Superbonus 110% (segue)****Tavola n. 1 (segue) Interventi ammessi al Superbonus**

Tipo di intervento	Detrazione massima
Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.	Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.	Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Interventi di riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, c. 1, lett. f-bis) Tuir, spetta nella misura del 90%.	Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.	<ul style="list-style-type: none"> • € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale. • In caso di interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), e) ed f) D.P.R. 380/2001, il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.	€ 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di € 48.000 e, comunque, di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.	€ 3.000.

Tavola n. 2**Casi pratici**

Esempio 1	<ul style="list-style-type: none"> • Carlo vive in un appartamento all'interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (esempio: cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle 2 classi energetiche. • Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. • Nella situazione prospettata: <ul style="list-style-type: none"> - per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 14 D.L. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di € 8.000, otterrà una detrazione di € 8.800 (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da € 1.760; - se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l'intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 96.000 complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di € 20.000 avrà diritto ad una detrazione pari a € 10.000 (50%), con quote annuali di € 1.000.
------------------	---

**Superbonus 110% (segue)****Tavola n. 2 (segue)****Casi pratici**

Esempio 2	<ul style="list-style-type: none"> • Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. • Decide di avviare una ristrutturazione mediante: <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a € 25.000 (cappotto termico) e € 10.000 (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di € 38.500 (110%), da ripartire in 5 quote annuali da € 7.700; - ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 96.000 complessive (detrazione massima € 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a € 55.000 avrà diritto a una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (€ 27.500) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (€ 2.750).
Esempio 3	<ul style="list-style-type: none"> • Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. • In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi: <ul style="list-style-type: none"> - di riqualificazione energetica realizzati su massimo 2 delle suddette unità immobiliari, in città (se l'intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla 3^a unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell'Ecobonus, secondo le regole "ordinarie"; - di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell'edificio condominiale, antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.
Esempio 4	<ul style="list-style-type: none"> • Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e intende effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma. • Sara potrà fruire del <i>Superbonus</i> se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall'attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.
Esempio 5	<ul style="list-style-type: none"> • Federica, che abita in un edificio unifamiliare, intende cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti. • Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Esempio 6	<ul style="list-style-type: none"> • Un condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze. • Il condominio per avere diritto al Superbonus dovrà dotare l'impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l'adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
Esempio 7	<ul style="list-style-type: none"> • Vittorio, che vive in un'unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus? • Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) sull'edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

**APPROFONDIMENTI**



Nuova rivalutazione dei beni d'impresa

L'art. 110 D.L. 104/2020 disciplina la nuova rivalutazione dei beni dell'impresa per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, che può essere eseguita, in deroga all'art. 2426 C.C., nel bilancio di esercizio al 31.12.2020. Rispetto alle precedenti edizioni, si distingue per la possibilità di effettuare la rivalutazione in forma gratuita, costituendo una correlata riserva che incrementa il patrimonio netto. Nel caso si paghi l'imposta sostitutiva, pari al 3% dei maggiori valori iscritti, la rivalutazione ha effetti anche ai fini fiscali, con deducibilità dei maggiori futuri ammortamenti stanziati. Inoltre, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non obbligatoriamente per categorie omogenee di beni.

SOGGETTI INTERESSATI

- Imprese individuali.
- S.n.c., S.a.s. ed equiparate.
- S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione.
- Enti commerciali e non commerciali.
- Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia.

Che non adottano i principi contabili internazionali.

BENI RIVALUTABILI

- Beni materiali.
- Beni immateriali.
- Partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate.

Con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

EFFETTUAZIONE

Bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020

Rivalutazione con effetti solo civilistici.

Opzioni

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione **può essere riconosciuto** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere **dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.

La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

VALORE MASSIMO DI BILANCIO

I valori risultanti non possono superare, in nessun caso, **i valori effettivamente attribuibili ai beni.**

Gli **amministratori** e il **collegio sindacale** devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il "valore massimo".

Misura

3%

Sul maggior valore dei beni **ammortizzabili.**

Sul maggior valore dei beni **non ammortizzabili.**

IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF - IRES IRAP

Indeducibile

Versamento

Le imposte sostitutive sono versate in un **massimo di 3 rate** di pari importo.

- La prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
- Le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
- Gli importi da versare **possono essere compensati** nel modello F24.



Check list esterometro

Si propone una check list per la raccolta dati ai fini della compilazione del modello comunicazione spesometro transfrontaliero. L'Agenzia delle Entrate ha affermato che quando le fatture sono emesse elettronicamente è possibile evitare la compilazione dell'esterometro; tuttavia, nella compilazione dell'esterometro, oltre alle operazioni significative ai fini Iva, dovrebbero essere prese in considerazione anche le operazioni fuori campo Iva, ancorché ai fini dell'imposta siano del tutto insignificanti. Si pensi, per esempio, all'acquisto di carburante o alle spese per alberghi, bar o ristoranti in un Paese Ue o extra-Ue che, in base a principi di territorialità, sono assoggettati a imposta nel Paese dove viene resa la prestazione o effettuata la cessione. **Dal 2020 la trasmissione dell'esterometro deve avvenire trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Contribuente	Alfa S.r.l.		Trimestre di riferimento	3	Anno	2020
Soggettività	<input checked="" type="checkbox"/> Obbligato					
	<input type="checkbox"/> Escluso	<input type="checkbox"/> Contribuente minimo.				
		<input type="checkbox"/> Contribuente forfettario.				
		<input type="checkbox"/> ASD in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell'ambito dell'attività commerciale.				
		<input type="checkbox"/> Agricoltori esonerati situati in zone montane.				
Oggetto	Operazioni attive	Operazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia.				
	Operazioni passive	Operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.				
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> • Importazioni, ovvero operazioni extra UE per le quali è stata emessa bolletta doganale. • Operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, fattura elettronica. • Operazioni già a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o in Sdi. 				
Invio della comunicazione	<input type="checkbox"/> Servizio telematico Entratel da parte del contribuente.					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio telematico Entratel da parte dell'intermediario abilitato.					
Termini di invio	Comunicazioni 2020	<ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione avrà cadenza trimestrale e dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - alla data di emissione, per le fatture (attive); - alla data di ricezione, per le fatture (passive). 				

Contenuto comunicazione

Cedente/ prestatore - Cessionario/ Committente	Identificativo fiscale¹	Codice Paese	
		P. Iva	
		Codice fiscale	
	Altri dati²⁻³	Denominazione	
		Cognome	
		Nome	
Sede (via, n. civico, Cap, Comune, Provincia, Nazione)			
Dati fattura	Dati generali	Tipo documento	<ul style="list-style-type: none"> • TD01: Fattura • TD05: Nota di debito • TD08: Nota di credito semplificata • TD10: Fattura per acquisto intracomunitario beni • TD11: Fattura per acquisto intracomunitario servizi • TD12: Documento riepilogativo
			<ul style="list-style-type: none"> • TD04: Nota di credito • TD07: Fattura semplificata
	Dati riepilogo	Data	
		Numero	
		Imponibile	
		Imposta	
		Natura operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • N1: Escluse ex art. 15 • N3: Non imponibili • N5: Regime del margine/Iva non esposta in fattura • N6: Inversione contabile • N7: Iva assolta in altro Stato Ue
	<ul style="list-style-type: none"> • N2: Non soggette • N4: Esenti 		

- Note**
1. Nel caso di una fattura cointestata emessa nei confronti un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.
 2. A seguito dell'introduzione delle semplificazioni previste dall'art. 1-ter D.L. 148/2017 non è più necessario indicare, per i soggetti cedente e prestatore, la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche) e l'indirizzo della sede.
 3. Campi obbligatori da riportare solo se presenti in fattura:
 - stabile organizzazione: indirizzo, Cap, Comune, Nazione;
 - rappresentante fiscale: Paese, P. Iva.



[FAC SIMILE CHECK LIST COMUNICAZIONE SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO \(COMPILABILE\)](#)



[ESEMPI DI COMPILAZIONE](#)



["PARTITA IVA" DELLE CONTROPARTI COMUNITARIE](#)



Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 28.02.2021

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell'ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. Il servizio è accessibile **previa adesione al servizio**, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al 28.02.2021 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019. Gli operatori Iva effettuano l'adesione al servizio anche attraverso gli intermediari appositamente **delegati** al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata **da almeno una delle parti** - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche. L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 28.02.2021 l'adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Tavola

Lettera informativa da inviare ai clienti

Dati Studio

.....

Spett.le Cliente

.....

Oggetto: Opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità per il contribuente di continuare a usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, attraverso l'adesione al servizio.

Dopo il 30.09.2020, se non sarà stata effettuata l'adesione al servizio, l'Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell'area riservata del sito "Fatture & corrispettivi". Successivamente i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell'emittente e del cessionario/committente, corrispettivo, aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall'art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972, **escludendo natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati**) e i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.

L'adesione al servizio di consultazione può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure, per i soggetti titolari di partita Iva, anche per il tramite di un intermediario (professionista) appositamente delegato.

L'opzione può essere esercitata:

- **entro il 28.02.2021**, in tal caso saranno disponibili nella propria area riservata i file xml di tutte le fatture emesse e ricevute dai 1.01.2019 e fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sul Sistema di Interscambio (SDI);
- **dopo il 28.02.2021**, in tal caso saranno cancellati i file delle fatture elettroniche pregresse; le fatture emesse e ricevute dal quel momento in poi saranno consultabili.

Si ricorda che è sempre possibile, attraverso le funzioni previste nell'area riservata, esercitare il recesso dall'opzione. Questo comporterà l'interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI.

A tal fine lo Studio chiede di restituire al più presto il modello di manifestazione di volontà posto in calce alla presente, debitamente firmato.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

....., lì

Firma

Il sottoscritto contribuente, nato a (.....) il in qualità di, preso atto della comunicazione inoltrata relativa all'opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche, come da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018,

dichiara

- di non voler effettuare l'opzione;
 di voler effettuare l'opzione: provvedendo personalmente
 delegando l'intermediario

....., lì

Il dichiarante



FAC SIMILE LETTERA INFORMATIVA DA INVIARE AI CLIENTI (COMPILABILE)



Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l'assolvimento dell'**imposta di "bollo virtuale" relativa alle fatture elettroniche**. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun **trimestre solare** è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo**. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul proprio sito. La L. 157/2019 prevede che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con 2 versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 ed entro il 16.12 di ciascun anno, qualora gli importi dovuti non superino il limite annuo di € 1.000,00. L'art. 26 del D.L. 8.04.2020, n. 23 (Decreto Liquidità) ha previsto una semplificazione a decorrere dall'anno 2020.

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

- per le fatture emesse nel **1° trimestre solare**, se l'importo dovuto è **inferiore a € 250, unitamente all'imposta dovuta per il 2° trimestre**;
- per le fatture emesse **nei primi 2 trimestri solari**, se l'importo complessivamente dovuto è **inferiore a € 250, unitamente all'imposta dovuta per il 3° trimestre**.

Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al **giorno 20 del mese successivo** a ciascun trimestre. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.

Ditta	Trimestre		
• Fatture emesse	N.		+
• Fatture soggette ad Iva	N.		-
• Potenziali fatture soggette a imposta di bollo	N.		=
• Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1)	N.		-
• Fatture soggette a imposta di bollo (tavola 2)	N.		=
• Imposta di bollo dovuta	(A)		
• Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate	(B)		

Se (A) – (B) = 0 ⇒ Importo da versare confermato

Se (A) – (B) ≠ 0 ⇒ Procedere a verifica e integrazione

PAGAMENTO

- Una volta definito l'importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
- Il portale dell'Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

Addebito su conto corrente bancario

- È necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante.
- Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell'inoltro del pagamento.
- Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

F24 o F24 Enti pubblici (cd. F24EP)

Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.



[CHECK LIST VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FE \(COMPILABILE\)](#)



Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica

È possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, o con errori, oppure quando è omesso l'invio.

Violazione	Sanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di € 500.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti, non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge con conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di € 500.
Violazioni formali ¹ .	Nessuna sanzione applicabile.
Nota¹	Violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Ravvedimento operoso	Termine
1/10 del minimo: ravvedimento breve.	<ul style="list-style-type: none"> Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
1/9 del minimo: ravvedimento intermedio.	Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
1/8 del minimo: ravvedimento lungo.	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale.	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo.	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento).



ESEMPIO



Pec obbligatoria per imprese

Il decreto Semplificazioni ha posto sotto i riflettori l'obbligo della posta elettronica certificata, da iscriverne nel Registro delle Imprese introdotto per le società nel 2008 e, per le imprese individuali, nel 2012. A distanza di anni, il sistema si è dimostrato non attuato, tanto che il decreto ha puntato alla definizione di un nuovo sistema, dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l'attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

DOMICILIO DIGITALE

- Nel Registro delle Imprese si applica il concetto di «domicilio digitale», più ampio rispetto alla Pec in quanto comprende i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq).
- In attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi per ora è disponibile la Pec.

SANZIONI

Si applica la sanzione prevista dall'art. 2630 C.C., in misura raddoppiata (da € 206,00 a € 2.064,00), alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese e in misura triplicata rispetto a quelle previste dall'art. 2194 C.C. per le imprese individuali (da € 30,00 a € 1.548,00).

- Nel caso in cui il domicilio digitale diventi inattivo, il conservatore del Registro delle Imprese chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.
- **Decorsi 30 giorni dalla richiesta**, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese, all'applicazione della sanzione e all'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale.

TERMINI

Le imprese che non hanno nel Registro delle Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedervi entro il 1.10.2020.

PRATICA "SEMPLICE"

- Le Camere di Commercio hanno azzerato la burocrazia per la trasmissione del proprio domicilio digitale tramite il nuovo servizio semplificato, che consente di comunicare il proprio indirizzo di Pec al Registro delle Imprese senza pagamento di oneri, bolli o diritti.
- Il servizio è accessibile, via web, con l'utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa all'indirizzo ipecregistroimprese.infocamere.it.

ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DELL'INDIRIZZO

- Ai soggetti che non adempiono all'obbligo di dotarsi di Pec e di comunicarla al Registro delle Imprese si applica la sanzione amministrativa e l'assegnazione d'ufficio da Conservatore del Registro presso la Camera di commercio di un domicilio digitale.
- Il domicilio digitale sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore erogato dalle Camere di commercio all'indirizzo impresa.italia.it (anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti.
- Le credenziali di accesso al cassetto saranno Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d'identità elettronica Cie 3.0.

A tale indirizzo saranno recapitati tutti gli atti ufficiali e i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati.



Principali adempimenti mese di ottobre 2020

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 10 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730-3.
	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2020.
Giovedì 15 ottobre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche Superbonus 110%	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Opzione - Dal 15.10.2020 può essere inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione relativa al Superbonus 110% (provv. Ag. Entrate 8.08.2020, n. 283847).
	Riscossione coattiva	Sospensione - È sospeso fino al 15.10.2020 l'obbligo per gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare verifiche presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di procedere a pagamenti di importo superiore a € 5.000 nel caso in cui il creditore risulti moroso. Sono sospese fino al 15.10.2020 le attività di riscossione e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni (art. 99 D.L. 104/2020).
	Lavoro agile	Periodo agevolato - Termina il 15.10.2020, salvo proroga del periodo di emergenza, la possibilità per le aziende del settore privato di utilizzare lo smart working in modalità semplificata.
	Assemblee societarie	Svolgimento semplificato - Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 106, cc. da 2 a 6 D.L. 18/2020 (art. 71 D.L. 104/2020).
	Venerdì 16 ottobre	Imposte dirette

**Principali adempimenti mese di ottobre 2020 (segue)**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 ottobre (segue)	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2020. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Sospensioni Covid-19	Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.
	Ragionieri commercialisti	Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2020.
Martedì 20 ottobre	Iva	Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale MOSS, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2020 ovvero al 1°, 2° e 3° trimestre se l'importo complessivo dovuto è inferiore a € 250.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
Domenica¹ 25 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Venerdì 30 ottobre	Imposte dirette	Mod. Redditi - Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20.08, il Governo si è impegnato a sostenere, nell'interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al D.L. 104/2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33%, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30.10 con la sola maggiorazione dello 0,8% (comunicato stampa Mef 10.09.2020, n. 208).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Sabato 31 ottobre	Imposte dirette	Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
		Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
		Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

**Principali adempimenti mese di ottobre 2020 (segue)**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 31 ottobre (segue)	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Dottori commercialisti	Contributi - Fino al 31.10.2020 è sospeso il termine di versamento della 2ª, 3ª e 4ª delle eccedenze 2019 per coloro che hanno scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2019. È sospeso fino al 31.10.2020 anche il termine di pagamento della 1ª rata dei contributi minimi 2020, così come il termine del contributo fisso per i pre-iscritti alla Cassa 2020.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Auto-trasportatori	Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2020.
	Vendita di beni on line	Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (prov. Ag. Entrate 31.07.2019).
Tasse automobilistiche	Veicoli in locazione - Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nei primi 9 mesi dell'anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (anziché 31.07.2020), senza l'applicazione di sanzioni e interessi (art. 107 D.L. 104/2020).	
Dogana	Prove di origine - Fino al 31.10.2020 è in vigore il sistema di rilascio dei certificati previdimati attestanti l'origine preferenziale delle merci (circ. Ag. Dogane 21/2020).	
Enti non profit	Bilancio - Entro il 31.10.2020 ETS, associazioni e fondazioni approvano il bilancio/rendiconto 2019 anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamento o statuto (art. 35 D.L. 18/2020). Statuto - Termine di adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps al Codice del Terzo settore, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (art. 35 D.L. 18/2020).	

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno ferialo successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].